

accertata la responsabilità esclusiva del sig. [redacted] nella causazione del sinistro in premessa, verificata la validità del contratto di cessione di credito concluso tra [redacted] e Nuova Carrozzeria Artigiana S.r.l. condannare i convenuti, ai sensi degli artt. 145 e 149 D.Lgs 7/9/2005 n. 2009, nonché del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 e delle norme generali sulla responsabilità civile, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del signor [redacted], quale legale rappresentante della Nuova Carrozzeria Artigiana S.r.l. di una somma corrispondente al risarcimento di tutti i danni subiti da [redacted], oltre rivalutazione, interessi, legali dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA 2% CPA e 12,5% art. 14 T.P.F.”

Conclusioni di Zurich Insurance: “in via pregiudiziale - preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di cessione di credito e/o improponibilità della domanda attorea, per i motivi di cui in premessa.

Con vittoria di spese, competenze, onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Nuova Carrozzeria Artigiana, come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio Zurich Insurance Ce.s.a.c.o. S.r.l. e [redacted], instando per l’accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, premettendo all’uopo che l’integrale responsabilità dei danni tutti subiti nell’incidente stradale verificatosi in data 6/12/2007, in Bologna doveva essere attribuita al convenuto [redacted] che, nel corso di una manovra di sorpasso, aveva urtato l’auto condotta dalla signora Anti Barbara, ferma ed in attesa di poter svoltare. Precisava che la signora [redacted], aveva dapprima inoltrato a Zurich richiesta di risarcimento dei danni, e, successivamente, aveva ceduto il proprio credito alla società attrice, cessione notificata a Zurich.

All’udienza del 19/5/2008 si costituiva in giudizio la sola compagnia di

L'eccezione preliminare di parte convenuta dovrà, pertanto, essere disattesa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando nella causa civile n.8011/08 R.G., contrariis rejectis

3
22 APR 2009

RESPINGE

L'eccezione preliminare di Zurich Insurance.

Fissa per la prosecuzione della causa l'udienza del 26 giugno 2009, ad ore 10,00.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti del caso.

Bologna, 23 febbraio 2009

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

Aw. Silvia Tanzi

il 22 APR 2009

IL CANCELLIERE
Santina Di Giorgio